

## ORDINANZA N.3/2018

## DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA' AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO

Il Dirigente dell'ENAC Competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia, Ufficio Aeroportuale di Bergamo

- VISTI gli articoli 687, 702, 718 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il "NUOVO CODICE DELLA STRADA" (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni), il quale, all'art.6 comma 7, stabilisce che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico che sono indicate da apposita segnaletica;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 del 25 luglio 1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente " e s.m.i:
- VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività dell'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SACBO S.p.A. in data 1° marzo 2002, la quale all'art.9 "Regime dei beni "stabilisce che per l'intera durata della convenzione (quarantennale) la società SACBO S.p.A. è l'ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo;
- VISTA la Delibera G.R. del 24 gennaio 2003, n. 7/11948: Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio, disposizioni per la prima attuazione e convenzione-tipo per la gestione del servizio taxi, che all'art. 6 individua i soggetti legittimati al servizio di autonoleggio con conducente;
- VISTA la nota n. 23395 del 12 aprile 2018 pervenuta dalla Prefettura di Bergamo Ufficio Territoriale del Governo Area III con la quale, in seguito ai ricorsi

presentati al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 C.d.S, avverso i verbali per accertamento delle violazioni dell'art. 6 C.d.S commesse per l'accesso alla Corsia Preferenziale (il cui varco è presidiato da apparecchiatura elettronica per la rilevazione degli accessi abusivi) ed ai fini della compiuta valutazione degli stessi, veniva chiesto alla scrivente di allegare alla presente Ordinanza, come parte integrante, il Regolamento della Corsia Preferenziale, redatto dal Gestore Aeroportuale;

- VISTA la comunicazione inviata via pec dal Gestore Aeroportuale SACBO S.p.A. in data 4 ottobre 2018, nr. 18/3410/DG/NAV, con la quale è stato richiesto l'aggiornamento dell'Ordinanza n. 02/2017 del 18 maggio 2017 a seguito della realizzazione di alcune modifiche all'interno del parcheggio del P1, dedicato ai passeggeri con ridotta mobilità, che ha assunto la denominazione di P1H, con fruizione gratuita per l'utenza;
- VISTA la comunicazione inviata via pec dal Gestore Aeroportuale SACBO S.p.A. in data 16 ottobre 2018, n.18/3554/DG/NAV, con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento del Regolamento della Corsia Preferenziale;

SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società S.A.C.B.O. S.p.A,

#### **ORDINA**

#### Art.1 Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

a) Area Regolamentata: zona aeroportuale soggetta ad apposita disciplina per l'ingresso, la circolazione e la sosta. L'Area Regolamentata include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso dalla Strada Provinciale n.116, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri nonché le aree aperte al pubblico o soggette a limitazioni o restrizioni per l'accesso la sosta e il transito, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza. La strada di accesso all'area merci e relativo piazzale fronte capannoni doganali, la strada di accesso al Varco 1 da S.P. 116.

L'accesso a tali aree, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni (Corsia Preferenziale) o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.

- b) Controllo d'accesso: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica.
- c) Operatore aeroportuale: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.
- d) Veicoli di servizio: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le

operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo e con la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.

## Art.2 Circolazione e sosta nell'Area Regolamentata

Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente specificato per casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

## Art.3 Viabilità dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio

L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie che riproducono la viabilità e la segnaletica, come previsto dal Codice della Strada, e rappresentano parte integrante della presente Ordinanza. Le planimetrie potranno essere consultate presso gli uffici della società SACBO S.p.A. o della Direzione Aeroportuale Lombardia ENAC, Ufficio Aeroportuale di Bergamo. Relativamente alla circolazione, rilevabile dalle planimetrie, si forniscono le seguenti precisazioni.

#### Art.4 Corsia Preferenziale

L'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli autorizzati al transito nella corsia riservata, denominata "Corsia Preferenziale", comporta l'obbligo di comunicazione della targa (accredito) al Comando della Polizia Locale del Comune di Orio Al Serio, così come stabilito al successivo art. 5. La Corsia Preferenziale sarà regolata dalla segnaletica ivi presente e controllata da apposita strumentazione elettronica collegata con la Centrale di Controllo del Comando della Polizia Locale del suddetto Comune, che provvederà, in caso di accertate violazione alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, all'applicazione del regime sanzionatorio.

#### Art.5 Circolazione Corsia Preferenziale

La circolazione nella Corsia Preferenziale, a senso unico di marcia, è riservata ai veicoli appartenenti alle categorie riportate nel "Regolamento Corsia Preferenziale", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Le modalità di accredito sono definite nel suddetto Regolamento, allegato alla presente Ordinanza, e riportate su apposita segnaletica verticale, presente al punto di accesso alla Corsia Preferenziale.

Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica riportata nella planimetria della zona Partenze, anch'essa allegata alla presente Ordinanza.

Sul lato destro e sinistro della Corsia Preferenziale sono individuati appositi stalli riservati. Gli stalli riportano l'indicazione dei soggetti che vi possono sostare e sono identificati dalla segnaletica verticale e orizzontale contraddistinta dalle strisce gialle.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

#### Art.6 Altezza massima consentita e occupazione degli spazi

I veicoli che hanno l'esigenza di transitare lungo la Corsia Preferenziale non devono superare l'altezza massima consentita dalla struttura di copertura della corsia stessa. In particolare i conducenti dei Bus e dei veicoli destinati a lavori di manutenzione devono verificare preventivamente che l'altezza dei rispettivi mezzi non superi quella massima consentita.

Eseguito l'accesso nella corsia preferenziale, seguendo il senso di circolazione indicato nella segnaletica e rispettando le norme di circolazione stradali, i mezzi devono essere allocati negli spazi a loro rispettivamente destinati.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di sicurezza, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

#### Art.7 Discesa passeggeri

Nella zona antistante l'aerostazione Partenze è ammessa solo la discesa dei passeggeri in arrivo con gli autobus di linea, taxi, noleggiatori autovetture in servizio di noleggio con conducente e passeggeri diversamente abili, negli stalli dedicati.

## Art.8 Salita passeggeri

Nella zona antistante l'aerostazione Arrivi è ammessa la salita dei passeggeri degli autobus di linea, taxi e, negli appositi stalli riservati, dei passeggeri diversamente abili. Per la salita passeggeri su autovetture in servizio di noleggio con conducente, sono predisposte apposite aree all'interno dei parcheggi P1 e P2. Solo per gli autobus granturismo è consentita sia la salita che la discesa dei passeggeri,

negli appositi stalli dedicati.

#### Art.9 Autobus in servizio pubblico

Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico di linea sono indicate da idonea segnaletica orizzontale e verticale recante il nome del concessionario, il percorso e la destinazione finale, come da planimetria allegata.

Sono altresì riservate zone per la fermata di autobus in servizio pubblico di noleggio con conducente (autobus granturismo).

I motori degli autobus dovranno essere spenti all'arrivo nelle apposite zone di fermata e potranno essere riaccesi al massimo cinque minuti prima della partenza.

## Art.10 Parcheggi

La sosta dei veicoli di appartenenza agli Operatori Aeroportuali è consentita negli appositi parcheggi autorizzati, denominati A, C, D, e F, secondo le disposizioni e le limitazioni riportate nei Regolamenti esposti all'ingresso delle singole zone dei parcheggi. Ove previsto la sosta è vietata ai veicoli privi di idonea vetrofania, rilasciata dalla società di Gestione SACBO S.p.A. e tenuta visibilmente esposta.

La sosta dei veicoli appartenenti ai passeggeri è consentita nei parcheggi P1, P1H, P2 e P2H.

All'interno del parcheggio P1 "Sosta Breve" è prevista l'area Kiss & Fly destinata alla sosta gratuita dei veicoli dei passeggeri per un tempo massimo di 10 minuti.

Il parcheggio D è inoltre riservato, in determinati orari, riportati nell'apposita segnaletica verticale, al carico e scarico delle merci destinate alle attività commerciali presenti in aerostazione

I parcheggi M ed N sono riservati ai veicoli degli autonoleggiatori.

Nelle restanti aree vige il divieto di sosta e di fermata valido per l'intero arco delle 24 ore.

In tutta l'area è consentita la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire grave intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso.

La rimozione è disposta dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada e costituisce una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di specie.

L'attività dovrà essere svolta in conformità agli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e agli artt. 354 e 397 del relativo Regolamento di attuazione.

#### Art.11 Area merci

La strada che conduce all'area merci, segnalata da apposita cartellonistica, è a doppio senso di marcia. L'utilizzo è limitato ai soli operatori aeroportuali. Sul lato adiacente il parcheggio A è presente un'area di sosta riservata al carico e scarico delle merci; la sosta è consentita per 30 minuti, con obbligo di esposizione dell'ora di arrivo.

#### Art.12 Limiti di velocità

La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada nonché i limiti indicati con la segnaletica di cui all'art. 135 comma 14 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (zona a traffico e velocità limitati).

#### Art.13 Contrasto alle attività di abusivismo.

All'interno delle aree aeroportuali è fatto divieto di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto esistenti.

Tutte le attività commerciali, di fornitura di servizi o di comunicazione pubblicitaria, svolte anche occasionalmente all'interno del sedime aeroportuale, devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il gestore aeroportuale S.A.C.B.O. S.p.A.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.

# Art.14 Norme di comportamento da adottare nelle aree aeroportuali aperte al pubblico.

- a) Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è fatto divieto a chiunque di esercitare attività dedita all'accattonaggio, gettare sigarette o gomme masticate o lasciare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- Nelle suddette aree è fatto divieto di introdurre cani, a meno che non muniti di guinzaglio e museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti,

con eccezione delle persone diversamente abili muniti di cane guida, le quali dovranno esibire la certificazione di tale qualifica.

- Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico uso è altresì vietato il lavaggio e la manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo, nonché lo scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi
- d) E' vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti posti nell'ambito aeroportuale, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono stati destinati e ad opera del personale espressamente autorizzato. In tutto l'ambito aeroportuale è vietato calpestare le aiuole, danneggiare o asportare piante e cogliere fiori.

## Art.15 Custodia bagaglio a mano

Nell'area regolamentata dell'aerostazione passeggeri, aperta al pubblico uso, vige il divieto di lasciare il bagaglio a mano o da stiva incustodito.

#### Art.16 Sanzioni

Nell'Area Aeroportuale Regolamentata dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.

Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia - cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

Le sanzioni emesse tramite i sistemi di rilevazione elettronica saranno gestite dalla Centrale Controllo Traffico del Comando della Polizia Locale del Comune di Orio al Serio.

Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174, comma 2.

## Art.17 Segnaletica

La società SACBO S.p.A. provvederà a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale e situata sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

## Art.18 Regole Generali

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

## Art.19 Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

## Art.20 Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00.00 del giorno 17 dicembre 2018 ed abroga le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza 02/2017 del 18 maggio 2017.

Bergamo Orio al Serio, 10 dicembre 2018

Il Direttore Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)